

RIFIUTI : IL F.I.R. SOSTITUISCE LA SCHEDA DI TRASPORTO

di *Rosa Bertuzzi*

Il Decreto Legislativo n. 214 del 22/12/2008, che ha introdotto l'art 7 bis nel Decreto Legislativo 286 del 21/ 11/2005, il quale disciplina l'attività di autotrasporto , ha imposto l'obbligo della Scheda di Trasporto per accompagnare la merce durante lo spostamento da un luogo ad un altro, la quale è intesa come documento di tracciabilità della merce, costituendo documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tutti i soggetti (vettori, committenti, caricatori e proprietario delle merci). La ratio della norma è quella di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. E' quindi stato istituito il c.d. "DOCUMENTO DI TRACCIABILITA' DELLA MERCE" , in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, denominato " SCHEDA DI TRASPORTO ", che costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tutti i soggetti.

TALI OBBLIGHI VALGONO SOLAMENTE PER IL TRASPORTO IN CONTO TERZI (Art. 1) – e non valgono per il trasporto in c/proprio - .

L'art 7 bis nel Decreto Legislativo 286 del 21/ 11/2005 stabilisce il contenuto della scheda di trasporto e degli eventuali documenti che possono essere considerati ad essa equivalenti.

Ci si chiede, pertanto, se tale documento sia obbligatorio anche per chi trasporta rifiuti, considerato che tale soggetto già viaggia con il c.d. F.I.R. Formulario di Identificazione del Rifiuto.

Ad integrazione della norma sopra riportata, e cioè il D.L.vo 214 del 2008, sono intervenuti altri tre provvedimenti, e precisamente: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 554 del 30/06/2009. pubblicato sulla G.U. del 4.7.2009, n. 153, in vigore dal 19 luglio 2009; e la Circolare del 17/7/2009 del Ministero dell'Interno prot. 300/A/8980/09/108/44, oltre che la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 settembre 2009 , Prot. N. 140/cart.

L'obbligatorietà o meno della Scheda di trasporto in aggiunta al F.I.R. la si desume tramite una analisi della circolare applicativa. Il Punto 2.2 della stessa prevede che la scheda di trasporto può essere considerata equipollente ad altri documenti espressamente indicati nella stessa Circolare e, per quanto riguarda, nello specifico, il trasporto di rifiuti, tale Scheda di trasporto sarebbe da considerarsi equipollente al formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Infatti i due documenti da richiamare , espressamente indicati nella norma, e che possono considerarsi equipollenti sono:

il documento di trasporto – c.d. D.D.T. - di cui al D.P.R. 14/08/1996 n.472, il quale è stato assorbito nel FIR tramite Circolare successiva all'emanazione del Decreto Ronchi.

"...Sia ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale di merci, ai sensi della normativa comunitaria, convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto stesso..."

Dalla lettura della Circolare successiva, del 24 settembre 2009, emerge chiaramente: " Al riguardo, preso atto delle considerazioni esposte da codesto Ministero, si ritiene che il formulario previsto dal decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, articolo 193, e dal decreto del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 (??), che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto dei rifiuti , possa essere considerato documentazione equipollente..".

Proseguendo la disamina della circolare si nota che i documenti equipollenti però, nel caso specifico del FIR, ovviamente nella sola ipotesi di trasporto di rifiuti, dovranno contenere tutti i dati e le indicazioni riportati sul modello di scheda di trasporto. Più precisamente nel caso preso in esame, per il trasporto di rifiuti il FIR, al momento considerato documento equipollente, non

riporta tutti i dati necessari della scheda di trasporto. Di conseguenza la Circolare del 17 luglio 2009 stabilisce che “.. nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni della scheda di trasporto, dovrà essere integrato prima dell’inizio del trasporto. Ove, invece, tale integrazione non sia possibile sul documento, lo stesso deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti”. E ancora, la circolare del 24 settembre 2009, riporta “ .. i documenti equipollenti debbono comunque contenere i dati relativi al vettore, al committente ed al proprietario della merce, nonché quelli relativi alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa..”

Pertanto, così riporta la circolare, ai fini dell’accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti della filiera del trasporto di cui al decreto legislativo 286/2005, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di trasporto, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce.

Per completezza dell’esposizione, è bene ricordare che sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, nonché quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge 6 giugno 1974 n. 298, ai sensi dell’art 30, in base all’art 4 del D.M. 554/2009 che sono esenti dall’obbligo anche i trasportatori di collettame effettuati per conto terzi, si rammenta però che l’esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente idonea documentazione.

Si riporta, di seguito, un commento a tutta la norma, ovviamente destinata ai trasportatori in genere:

La circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno – sopra riportata - evidenzia come con l’approvazione del predetto decreto interministeriale venga resa completamente operativa la disciplina di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 286/2005, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè dal 19 luglio 2009.

Modello e contenuto della scheda di trasporto

La norma sancisce espressamente il contenuto della Scheda di trasporto, la quale deve contenere - o il F.I.R. deve riportare - : a) dati dell’impresa che, secondo la definizione dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 286/2005, rappresenta il vettore del trasporto, in particolare, la denominazione dell’impresa di trasporto, l’indirizzo e la sede dell’azienda, la partita IVA nonché il relativo numero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori;

b) dati del committente, come definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 286/2005, relativi alla denominazione, al suo indirizzo ed alla sua sede, nonché alla partita.IVA; c) dati del soggetto che, secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 286/2005, può essere definito caricatore, relativi alla denominazione al suo indirizzo ed alla sua sede nonché alla relativa partita IVA;

d) dati del proprietario della merce, come definito dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 286/2005. Secondo le disposizioni dell’art. 2 del D.M. 554/2009, le generalità di questo soggetto, nonché gli altri dati che lo riguardano, indicati nel modello allegato al decreto interministeriale, devono essere riportati sulla scheda di trasporto quando, in relazione alla tipologia ed alle modalità di trasporto, il committente sia in grado di individuare questo soggetto prima dell’inizio del viaggio. In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare, nello spazio destinato ad «eventuali dichiarazioni», le ragioni che hanno reso impossibile l’indicazione del proprietario della merce al momento dell’inizio del trasporto;

e) dati relativi alla merce trasportata quali:

a. tipologia, cioè di che tipo di merce si tratta avendo cura di specificare, le sue caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.);

b. quantità, se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi un'indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in kg.;

c. luogo di carico e di scarico della merce trasportata.

Trasporti esenti dall'obbligo della scheda di trasporto

Sono esenti dall'obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, nonché quelli che sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge n. 298 del 6 giugno 1974 dall'articolo 30 della medesima, cioè:

- gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

- gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle provincie e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

- gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;

- gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;

- gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

- gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

- le autovetture e le motocarrozze destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;

- gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone o cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Secondo le indicazioni dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, l'articolo 4 del D.M. n. 554/2009 ha stabilito, inoltre, che sono esenti dall'obbligo di tenuta del documento di cui sopra anche i trasporti di collettame effettuati per conto di terzi. La circolare ribadisce che tale disposizione è da intendersi riferita ad un'operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Le ipotesi di trasporto di collettame sono, quindi, caratterizzate dalla presenza di più partite di piccola entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore. Viene però rammentato che l'esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale possa desumersi la tipologia di ciascuna partita di merce caricata.

Sanzioni per violazione delle disposizioni dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005

I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi relativi alla compilazione ed alla conservazione della scheda di trasporto. La norma individua diversi livelli di responsabilità,

ponendo a carico del committente, del vettore o del conducente le sanzioni amministrative per le predette violazioni.

Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la procedura della legge n. 689 del 24 novembre 1981. Organo competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui la violazione è commessa, ovvero è stata accertata.

Si ritiene che quest'ultima affermazione contenuta nella circolare interministeriale sia estremamente importante per gli organi di polizia stradale con competenza territoriale limitata, come la Polizia Locale, poiché in questi casi il luogo in cui la violazione è stata commessa, almeno per quanto riguarda le violazioni contemplate dal 4° comma per "Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero", coinciderà soltanto molto raramente con il successivo luogo dell'accertamento.

Sanzioni per mancata o incompleta compilazione della scheda

Il comma 4 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 punisce il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto o la altera o la compila in modo incompleto o non veritiero. Secondo le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 554 del 2009, la sanzione amministrativa deve essere applicata in ogni caso al committente, anche quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato.

Alla stessa sanzione sono soggetti anche il vettore o il conducente, qualora, durante l'effettuazione del trasporto, al verificarsi di situazioni che impongano variazione del contenuto dei dati riportati nella scheda, non annotino, ovvero annotino in maniera incompleta o non veritiera, la variazione stessa.

Le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 si applicano, altresì, al vettore o agli altri soggetti della filiera che alterino il contenuto della scheda di trasporto originariamente definita dal committente.

Secondo le disposizioni del comma 6 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, le stesse sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, i documenti equipollenti di trasporto di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 554 del 2009.

Sanzioni per mancanza del documento a bordo del veicolo

Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005 punisce chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta od altra documentazione considerata equipollente ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 554 del 2009.

La sanzione è applicata a carico del conducente del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre il proprietario del veicolo o il vettore rispondono in solido con questi secondo le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 689 del 1981.

Al momento dell'accertamento della violazione, l'organo di polizia stradale procede all'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, in questo caso secondo le disposizioni dell'articolo 214 del codice della strada, in quanto compatibili.

La circolare, in ossequio alle disposizioni contenute nel 5° comma dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005, prevede che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo potrà essere riconsegnato (la norma utilizza il termine "restituito") al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero altra documentazione alternativa o equipollente.

Anche se la nota interministeriale non lo specifica, stante il richiamo alle disposizioni contenute nell'articolo 214 del codice della strada, si ritiene che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo debba comunque essere affidato in custodia al proprietario, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido (comma 1) e che i termini "riconsegnato" o "restituito" debbano essere intesi nel senso che dopo l'esibizione della scheda di trasporto cessa

l'applicazione della sanzione accessoria ed il veicolo ritorna "nella disponibilità" dei soggetti interessati.

L'esibizione del documento deve avvenire entro 15 giorni successivi all'accertamento della violazione e può essere realizzata, secondo le regole di cui all'articolo 376 del regolamento di esecuzione del codice della strada, presso qualsiasi Ufficio di Polizia, anche diverso da quello da cui dipende l'accertatore. Qualora l'esibizione non sia avvenuta entro il termine predetto, l'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore della violazione soprarichiamata procede all'applicazione di un'ulteriore sanzione a carico del committente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine (come previsto dalla legge n. 689 del 1981, anziché i 150 giorni di cui al codice della strada).

Per l'omessa esibizione, inoltre, lo stesso Ufficio applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento le sanzioni previste dal comma 8 dell'articolo 180 del codice della strada, in questo caso seguendo le procedure di cui al titolo VI del medesimo.

Qualora l'esibizione di un documento di trasporto non sia avvenuta entro i termini sopraindicati, dopo l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopraindicate, il veicolo deve essere comunque restituito all'avente diritto.

Nell'assenza di precise disposizioni da parte della circolare ministeriale, si ritiene che qualora il committente ometta di compilare la scheda di trasporto, oltre alle sanzioni previste dal comma 4, andranno applicate, in concorso, anche quelle di cui al comma 5, poiché il conducente sarà evidentemente sprovvisto del documento obbligatorio durante la circolazione del veicolo.